

Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 58.

**Integrazioni e modifiche alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

Modifica dell'articolo 5  
della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3

1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Per le persone giuridiche il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato da rispettivi rappresentanti, fatta salva la possibilità di delegare il diritto di voto nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto.»

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, è aggiunto il seguente quarto comma:

«Il consorzio di bonifica entro il termine di trenta giorni antecedente la data fissata per le elezioni deve inviare a ogni avente diritto al voto una comunicazione contenente la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali.»

**Art. 2**

Modifica dell'articolo 6  
della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3

1. L'articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato i consorziati sono divisi in tre fasce, ad ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola fascia.

2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate.

3. Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di ciascun consorzio decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati di prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti di ciascun consorzio decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

4. Alla seconda fascia appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza fascia.

5. La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti vanno desunti da quanto iscritto nei bilanci preventivi e dei ruoli dei consorzi di bonifica relativi all'anno in cui si svolgono le elezioni.

6. Alla terza fascia viene assegnata una rappresentanza in seggi, in rapporto alla contribuenza, con una graduazione decrescente, secondo la tabella allegata. Alla seconda fascia sono assegnati i seggi non attribuiti alla terza fascia.»

**Art. 3**

Modifica dell'articolo 7  
della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3

1. Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 7 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

«Le liste dei candidati sono presentate, per la prima fascia, da un numero di aventi diritto al voto non inferiore a 100, per la seconda fascia da un numero aventi diritto al voto non inferiore a 100 e per la terza fascia da almeno il 2 per cento degli aventi diritto al voto.»

«I seggi sono assegnati alle liste che abbiano ottenuto almeno il dieci per cento dei voti validi. L'assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, con esclusione della parte frazionaria del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti, o, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.»

«Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di esprimere al massimo tre preferenze per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.»

**Art. 4**

Modifica dell'articolo 11  
della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3

1. L'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composta da tre membri effettivi e da due supplenti.

2. I componenti del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri.

3. La Giunta regionale nomina uno dei membri effettivi con il compito di presiedere il Collegio.

4. I rimanenti revisori effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio del Consorzio.

**Art. 5**

Modifica dell'articolo 26  
della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3

1. Al primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, sono soppresse le seguenti parole:

«4) l'individuazione delle fasce di rappresentanza dell'assemblea per l'elezione del Consiglio;».

**Art. 6**

Norma transitoria

1. I Consorzi di bonifica provvedono alla elezione degli

organi consortili, in applicazione di quanto disposto dalla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

2. Gli organi consortili in carica alla data dell'1 dicembre 1993 esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del comma 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 1993

Pupillo

*ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1993, N. 58, RELATIVA A:***INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE  
13 GENNAIO 1993, N. 3****TABELLA DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 3/1976  
COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 2 DELLA PRESENTE LEGGE**

C	R	C	R	C	R	C	R
80	56	60	44	40	31	20	18
79	55	59	43	39	31	19	17
78	55	58	43	38	30	18	16
77	54	57	42	37	29	17	16
76	53	56	41	36	29	16	15
75	53	55	41	35	28	15	14
74	52	54	40	34	27	14	13
73	52	53	40	33	27	13	13
72	51	52	39	32	26	12	12
71	50	51	38	31	25	11	11
70	50	50	38	30	25	10	10
69	49	49	37	29	24	9	10
68	49	48	36	28	23	8	10
67	48	47	36	27	23	7	10
66	47	46	35	26	22	6	10
65	47	45	35	25	21	5	10
64	46	44	34	24	21	4	10
63	46	43	33	23	20	3	10
62	45	42	33	22	19		
61	44	41	32	21	19		

Attribuzione della rappresentanza (R) alla Fascia 3  
in base alla contribuzione (C) in percentuale

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 58**

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente proposte di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
  - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Rossi, Vigna, Cadrobbi, Vanni, Vesce, Belcaro, Trento, Tovo, Miotto, Crema, Beggiato e Valpiana relativo a «Proposta di modifica della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 concernente i consorzi di bonifica»; (progetto di legge n. 290)
  - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Comencini, Gobbo, Cabrini, Marin e Berlato relativa a «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 in tema di "Riordinamento dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori" e alla legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994"»; (progetto di legge n. 302)
  - disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale relativo a «Integrazioni e modifiche della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3» (deliberazione della Giunta regionale n. 23/ddl del 22 giugno 1993); (progetto di legge n. 313)
- I progetti di legge sono stati assegnati alla 4ª commissione consiliare, la quale, sulla base delle predette iniziative legislative, ha elaborato un unico progetto di legge denominato «Integrazioni e modifiche alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3»;
- La commissione summenzionata ha completato l'esame del progetto di legge, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Gaetano Fontana, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 25 novembre 1993, n. 9894;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 29 novembre 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 22 dicembre 1993, n. 7699/22411, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

- Dipartimento per la bonifica.